Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 21 dicembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972, n. **795.**

Nuove norme sul servizio matricolare della guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1695;
Visto il regolamento per le matricole dell'Esercito, approvato con decreto dell'allora Ministro per la guerra in data 25 luglio 1941;
Ritenuta la necessità, in relazione alle peculiari esigenze organizzative della guardia di finanza, di istituire un nuovo foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari di truppa di tale Corpo sulla scorta delle moderne tecniche della meccanizzazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

CAPO I

APPROVAZIONE DI UN NUOVO FOGLIO MATRICOLARE - STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Art. 1.

E' approvato il nuovo foglio matricolare per i sottufficiali e i militari di truppa della guardia di finanza in conformità alle schede allegate al presente decreto.
L'anzidetto foglio si compone della scheda n. 1 e della scheda n. 2.
La scheda n. 1 è costituita da 10 quadri (numerati da 1 a 10); la scheda n. 2 da 9 quadri (numerati da 11 a 19).

CAPO II

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

Art. 2.

La sostituzione dei vecchi modelli verrà attuata gradualmente e sarà portata a termine non oltre un quinquennio dalla data di approvazione del presente decreto.
L'innovazione interesserà esclusivamente i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio alla data di approvazione della presente normativa.

CAPO III

CUSTODIA DEI DOCUMENTI MATRICOLARI

Art. 3.

Il nuovo documento sarà redatto in duplice esemplare, il primo dei quali verrà custodito dai comandi di zona o comandi equiparati, il secondo dai comandi di legione o equiparati.

Art. 4.

I vecchi modelli matricolari, nelle due copie, verranno custoditi nel fascicolo personale, oltre agli atti attualmente previsti.

CAPO IV

RILASCIO DEL FOGLIO MATRICOLARE

Art. 5.

Il foglio matricolare costituisce l'unico documento di cui è consentito il rilascio.
Per i singoli interessati la copia del foglio matricolare viene rilasciata, su richiesta degli stessi, di massima una volta soltanto, convalidata dall'ufficiale responsabile, dopo l'ultimo collocamento in congedo illimitato o assoluto, senza la riproduzione della parte relativa alle punizioni ed alla documentazione caratteristica.
La parte relativa alle punizioni ed alla documentazione caratteristica viene rilasciata a specifica richiesta dell'interessato.
Copia del foglio matricolare potrà essere rilasciata anche ai militari in servizio, qualora ne abbiano interesse con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 6.

Stralcio del foglio matricolare potrà essere rilasciato su richiesta di organi della pubblica amministrazione.

Art. 7.

La copia integrale od originale del foglio matricolare sarà rilasciata solo su richiesta dell'autorità giudiziaria, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e, con la procedura di cui al successivo art. 9, su richiesta di organi della pubblica amministrazione.

Art. 8.

Le richieste di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 saranno evase a cura dei comandi di legione o equiparati.

Art. 9.

Qualora organi della pubblica amministrazione richiedano copia integrale od originale del foglio matricolare, i predetti comandi di Corpo interesseranno il comando generale per il preventivo nulla osta.

CAPO V

VALIDITA' DEL DECRETO MINISTERIALE 25 LUGLIO 1941 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 10.

Per quanto altro concerne lo svolgimento del servizio matricolare rimangono in vigore le norme di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1941, citato nelle premesse, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 254, *foglio n.* 7. — CARUSO

SCHEDA 1/

GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO MATRICOLARE E CARATTERISTICO

FOTO

CODICI DI CONTROLLO

MATRICOLA MECCANOGRAFICA	CIN	C. QUADRO	C. RIGA

1- (2° BN) - DATI ANAGRAFICI E GENERALI

	MATRICOLA meccanografica	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	PROV. NASCITA	DATA NASCITA	STATURA	TORACE
1							
2							
3							

	Contingente	SEGNI PARTICOLARI	TITOLO DI STUDIO	DATA GIURAMENTO	N°	MATRICOLA MILITARE sigla	distretto
4							
5							
6							

	Ruoli Speciali	COGNIZIONI EXTRA PROFESSIONALI	ARTE O PROFESSIONE	RELIGIONE	se donatore volontario	GRUPPO SANGUIGNO data esame	gruppo
7							
8							
9							

	DATA MATRIMONIO	STATO CIVILE
10		
11		
12		
13		
14		

- (2° BN) - CESSAZIONE DAL SERVIZIO

	DATA	CAUSA	DOMICILIO ELETTO	PROVINCIA
20				
21				
22				

2- (1° BN) - PROMOZIONI

GRADO	DECORRENZA	SPECIE	DETERMINAZIONE		ESTREMI REGISTRAZIONE C.C.			DATA REGISTRAZIONE	NOTE
			DATA	NUMERO	DATA	N° FOGLIO	N° REGISTRO		

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1972, n. 796.

Prelevamento di lire 3.654.994.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 3.654.994.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 3.654.994.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese di rappresentanza (cap. n. 1087) L. 15.000.000
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)

Spese di copia di atti giudiziari rilasciati dalle cancellerie e segreterie di organi giudiziari e giurisdizionali (cap. n. 1829) » 3.000.000
(per provvedere alle maggiori occorrenze per l'anticipazione agli ufficiali giudiziari delle indennità di trasferte per le notifiche o gli atti di esecuzione, prima non adeguatamente prevedibili)

Acquisto di riviste (cap. n. 1911) » 2.000.000
(in relazione ad esigenze prima non prevedibili)

Spese per studi, indagini e rilevazioni (capitolo n. 2345) » 40.000.000
(in relazione alle esigenze prima non prevedibili)

Fitto di locali (cap. n. 2537) » 18.000.000
(per sopravvenute esigenze prima non prevedibili relative all'aumento del canone di affitto di locali adibiti a sedi degli uffici dei servizi di informazioni e proprietà intellettuale)

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. n. 3094) » 400.000
(per indilazionabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero delle finanze:

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni (cap. n. 1041) » 1.500.000
(per indilazionabili esigenze prima non esattamente valutabili)

Ministero di grazia e giustizia:

Assegnazione straordinaria per spese d'ufficio dei tribunali e delle preture, relative ad esercizi anteriori a quello in corso (cap. numero 1127) » 200.000.000
(per sopravvenute esigenze prima non prevedibili)

Ministero degli affari esteri:

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre manifestazioni (cap. n. 1787) » 10.000.000
(per provvedere alle spese inerenti all'organizzazione del convegno straordinario dei Ministri finanziari dei Paesi della C.E.E.)

Ministero della pubblica istruzione:

Sussidi, premi ed assegni a scuole, enti ed istituti culturali nelle zone di confine (capitolo n. 1123) » 100.000.000
(per provvedere a sopravvenute esigenze connesse alla corresponsione di borse di studio ad universitari delle regioni di confine)

Ministero dell'interno:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 1461) L. 100.000.000
(per provvedere ad inderogabili ed imprevedibili spese connesse alla recrudescenza della criminalità)

Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza (cap. n. 2481) » 1.000.000.000
(per provvedere alle necessarie assegnazioni connesse alle indilazionabili esigenze prima non prevedibili in relazione all'attuale situazione economica)

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti (cap. n. 5875) » 2.000.000.000
(per provvedere all'assegnazione prima non prevedibile in relazione agli interventi straordinari a seguito dei danni provocati dalle eccezionali intemperie atmosferiche)

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Acquisto di mezzi di trasporto (cap. n. 1011) » 50.000.000
(per sopravvenute esigenze prima non adeguatamente valutabili)

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Spese postali e telegrafiche (cap. n. 1063) » 3.000.000
(integrazione necessaria in relazione a sopravvenute esigenze prima non prevedibili)

Ministero della sanità:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (cap. n. 1027) L. 40.000.000
Spese d'ufficio per gli organi periferici (cap. n. 1069) » 40.000.000
» 80.000.000
(integrazioni occorrenti per assicurare la continuità del funzionamento dei nuclei antisofisticazioni)

Somma da versare alla cassa del Ministero della sanità per ripianamento di deficienze dovute ad eventi di forza maggiore (cap. n. 1123) » 32.094.000
(per indispensabili esigenze prima assolutamente imprevedibili)

L. 3.654.994.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: MALAGODI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di lire 3.654.994.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1087 Spese di rappresentanza	L.	15.000.000
Cap. n. 1829 Spese di copia di atti giudiziari, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 1911 Acquisto di riviste, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 2345 Spese per studi, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 2537 Fitto di locali	»	18.000.000
Cap. n. 3094 Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	400.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1041 Acquisto di riviste, ecc. . .	»	1.500.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 1127 (*di nuova istituzione*) Assegnazione straordinaria per spese di ufficio dei tribunali e delle preture, relative ad esercizi anteriori a quello in corso .	»	200.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1787 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc.	»	10.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 1123 Sussidi, ecc. a scuole, ecc. nelle zone di confine . .	»	100.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1461 - Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 2481 - Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, ecc.	»	1.000.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 5875 - Spese, ecc. per le necessità più urgenti, ecc. .	»	2.000.000.000

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Cap. n. 1011 - Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto, ecc. . .	»	50.000.000

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. n. 1063 - Spese postali, ecc.	»	3.000.000

Ministero della sanità:

Cap. n. 1027 Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale .	»	40.000.000
Cap. n. 1069 - Spese d'ufficio, ecc. .	»	40.000.000
Cap. n. 1123 (*di nuova istituzione*) Somma da versare alla cassa del Ministero della sanità per ripianamento di deficienze dovute a eventi di forza maggiore	L.	32.094.000
	L.	3.654.994.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, *foglio n.* 33 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1972, n. **797.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 797. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla signora Arcarisi Gabriella al complessivo convenuto prezzo di L. 60.000.000 le seguenti porzioni del complesso edilizio denominato « Piovego » che sorgerà in Padova, via Trieste angolo via G. Gozzi sull'area di cui al mapp. 179, sezione *A*, foglio XXV di circa mq. 4.300: *a*) ufficio di mq. 435 posto al piano II del corpo « A » e precisamente quello formato dai locali di angolo tra via Trieste e via G. Gozzi, da destinare a « Casa del combattente ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, *foglio n.* 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1972, n. **798.**

Autorizzazione all'Istituto di architettura di Venezia ad acquistare un immobile.

N. 798. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto di architettura di Venezia viene autorizzato ad acquistare un immobile sito in Venezia, Sestiere S. Polo, numeri civili 2553-*A*, 2553-*B*, 2554, 2480, 2468, 2468-*B* descritto nel nuovo catasto edilizio urbano con i mappali 1994 e 1606/2, partita 15009 al prezzo di L. 320.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, *foglio n.* 8. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1972.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Trieste retribuito esclusivamente a percentuale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-*sub*, ultimo comma, e, 17 primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1 secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Trieste, sono determinate nella misura stabilita nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno di paga successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1971.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: Coppo

A) *Caffè; bar; torrefazioni; birrerie; bottiglierie; gelaterie; confetterie e similari*:

Qualifiche	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Esercizi di 3ª e 4ª categoria
Capo cameriere	91.000	—
Cameriere	76.700	58.500
Aiuto cameriere	58.500	42.900

B) *Ristoranti; trattorie; esercizi similari e buffets*:

Qualifiche	Esercizi			
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
1° capo cameriere	106.600	96.200	91.000	—
2° capo cameriere	91.000	91.000	—	—
Cameriere di ristorante, trattoria e similari	80.600	76.700	76.700	58.500
Cameriere di buffets	—	—	58.500	58.500
Aiuto cameriere	58.500	58.500	42.900	42.900

Le retribuzioni come sopra determinate alle lettere A) e B), si intendono comprensive del vitto, sia corrisposto in natura che in valore sostitutivo, e del rateo di gratifica natalizia, della quattordicesima e delle ferie.

Le predette retribuzioni medie mensili si riferiscono al periodo di occupazione media di 26 giornate, ad eccezione dei seguenti casi nei quali si applicherà la paga convenzionale giornaliera per tante quote quanti sono i giorni di effettiva presenza al lavoro:

Inizio e cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese;

Lavoratori assunti quali rinforzi, sostituti e turnisti per un numero di giornate inferiori a 26;

Assenze di durata superiore a tre giorni di malattia o infortunio, senza retribuzione;

Assenze per sospensioni dell'attività lavorativa del reparto o dell'esercizio non imputabile al datore di lavoro, per le quali non sia dovuto alcun trattamento salariale;

Assenze per sospensioni disciplinari previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

Assenze per richiamo alle armi della durata di oltre tre mesi e per servizio di leva;

Assenze arbitrarie e permessi giustificati non retribuiti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Coppo

(12749)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1972.

Modifica dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947. n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con proprio decreto in data 13 luglio 1950 e modificato con successivi decreti 11 agosto 1955, 24 agosto 1961, 3 settembre 1966 e 8 novembre 1967;

Viste le deliberazioni adottate, in ordine alle modificazioni dell'art. 7 del predetto statuto, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino in data 26 settembre 1972;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza a che vengano approvate le anzidette modificazioni statutarie;

Decreta:

Si approvano le modificazioni dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, in conformità del seguente testo:

« Gli investimenti nelle operazioni indicate ai numeri 12), 13), 14) e 15) dell'art. 5 non possono complessivamente superare i tre decimi dei depositi di qualsiasi specie raccolti dall'istituto. L'ammontare delle partecipazioni previste al n. 16) del citato art. 5 nonchè delle azioni di cui l'istituto risultasse definitivamente assegnatario in dipendenza delle operazioni indicate all'art. 6, n. 9), non può superare complessivamente il ventesimo dei depositi di qualsiasi specie raccolti dall'istituto, salvo deroga autorizzata dall'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12951)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Approvazione del piano territoriale paesistico del comprensorio del monte Terminillo, ricadente nell'ambito dei comuni di Rieti, Cittaducale, Borgovelino, Micigliano, Castel S. Angelo, Posta, Cantalice, Leonessa, Antrodoco, Poggio Bustone, Rivodutri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 30 luglio 1953), 22 ottobre 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1965), 6 novembre 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 25 gennaio 1970), con i quali i territori dei comuni di Antrodoco, Castel S. Angelo, Cittaducale, Leonessa, Posta, Rieti, Micigliano, Cantalice, Poggio Bustone, Rivodutri e Borgovelino, venivano assoggettati alle disposizioni della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 6 giugno 1960, con il quale veniva approvato il piano territoriale paesistico della zona del monte Terminillo ricadente nel territorio del comune di Rieti;

Considerato che si è rilevata l'opportunità che la normativa di piano territoriale paesistico venisse estesa alle zone di tutti i comuni ricadenti nel comprensorio del Terminillo, e che venisse contestualmente modificato (ai fini di un opportuno coordinamento) il piano territoriale paesistico di cui al sopracitato decreto ministeriale 14 maggio 1960;

Visto il progetto di piano territoriale paesistico che in relazione a quanto sopra è stato redatto dalla soprintendenza ai monumenti del Lazio;

Considerato che il progetto medesimo è stato pubblicato a cura dei comuni interessati mediante affissione agli albi comunali e contemporaneo deposito nelle segreterie per un periodo di tre mesi;

Viste le opposizioni prodotte dagli interessati nei confronti del sopracitato progetto di piano;

Considerato che il progetto di piano territoriale paesistico è stato sottoposto all'esame della apposita commissione all'uopo istituita a norma dell'art. 24 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la relazione con cui la predetta commissione, esaminato il piano, ha ritenuto di proporre che esso sia modificato nei termini di cui agli schemi di elaborato grafico e di regolamento allegati alla relazione stessa;

Ritenuto che il piano territoriale paesistico del comprensorio del monte Terminillo, così modificato, appare idoneo a raggiungere i fini previsti dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Decreta:

E' approvato il piano territoriale paesistico del comprensorio del monte Terminillo nella redazione di cui all'elaborato grafico ed alle norme di regolamento allegate al presente decreto, del quale fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il piano territoriale paesistico del comprensorio del monte Terminillo entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla stessa data cessa di aver vigore il piano territoriale paesistico della zona del monte Terminillo ricadente nel comune di Rieti, di cui al decreto ministeriale di approvazione 14 maggio 1960.

Roma, addì 4 dicembre 1972

Il Ministro: SCALFARO

(13101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Manfredonia

Con decreto ministeriale 21 agosto 1972, n. 2229 del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con Ministro per le finanze col quale è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno della superficie di mq: 4800 iscritto nel catasto del comune di Manfredonia al foglio n. 35, confinante con le particelle 127-128-129-124.

(13030)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1972, registro n. 60 Pubblica istruzione, foglio n. 308, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 22 agosto 1970 dal prof. Alberto Homs Cerri avverso le decisioni delle commissioni provinciali per i corsi presso i provveditorati agli studi di Siena del 5 luglio 1970 e di Firenze del 1° luglio 1970, che hanno respinto i ricorsi dell'interessato avverso le graduatorie di sistemazione e di nuovo incarico per l'anno scolastico 1970-71, nonchè avverso gli articoli 6, primo comma, 16, 17, quarto comma dell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1970.

(13027)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 18 dicembre 1972 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,10	582,10	582,05	582,10	581,85	582,10	582 —	582,10	582,10	582,05
Dollaro canadese	584 —	584 —	584,05	584 —	583 —	583,50	584 —	584 —	584 —	583,70
Franco svizzero	154,41	154,41	154,35	154,41	154,30	154,35	154,355	154,41	154,41	154,36
Corona danese	85,13	85,13	85,20	85,13	85 —	85,15	85,13	85,13	85,13	85,16
Corona norvegese	88,42	88,42	88,55	88,42	88,50	88,30	88,44	88,42	88,42	88,40
Corona svedese	122,75	122,75	122,70	122,75	122,70	122,70	122,72	122,75	122,75	122,73
Fiorino olandese	180,11	180,11	180,15	180,11	180,15	180,10	180,05	180,11	180,11	180,13
Franco belga	13,198	13,198	13,20	13,198	13,18	13,19	13,196	13,198	13,19	13,20
Franco francese	114,41	114,41	114,35	114,41	114,35	114,40	114,43	114,41	114,41	114,40
Lira sterlina	1369,80	1369,80	1369,95	1369,80	1369,75	1367,90	1369,80	1369,80	1369,80	1366,80
Marco germanico	181,90	181,90	181,75	181,90	181,90	181,90	181,875	181,90	181,90	181,96
Scellino austriaco	25,17	25,17	25,16	25,17	25,15	25,17	25,162	25,17	25,17	25,17
Escudo portoghese	21,7125	21,7125	21,70	21,7125	21,70	21,70	21,71	21,7125	21,71	21,73
Peseta spagnola	9,172	9,172	9,18	9,172	9,16	9,16	9,17	9,172	9,17	9,17
Yen giapponese	1,94	1,941	1,9375	1,94	1,94	1,94	1,936	1,94	1,94	1,94

Media dei titoli del 18 dicembre 1972

Rendita 5 % 1935	101,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,15
» 5 % (Ricostruzione)	93,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,75
» 5 % (Città di Trieste)	93,625
» 5 % (Beni esteri)	93,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,375
» 5,50 % » » 1968-83	96,325
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1972

Dollaro USA	582,05
Dollaro canadese	584 —
Franco svizzero	154,382
Corona danese	85,13
Corona norvegese	88,43
Corona svedese	122,735
Fiorino olandese	180,08
Franco belga	13,197
Franco francese	114,42
Lira sterlina	1369,80
Marco germanico	181,887
Scellino austriaco	25,166
Escudo portoghese	21,711
Peseta spagnola	9,171
Yen giapponese	1,938

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2080/72, n. 2136/72 e n. 2185/72.

[in unità di conto (u.c.) per 100 kg 1 u.c. = lire italiane 625]

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni		
		Dall'1-10-72 al 5-10-72	Dal 6-10-72 al 12-10-72	Dal 13-10-72 al 31-10-72
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	—	5,614	5,613
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	—	3,817	3,817
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguole a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	—	7,819	7,819
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—	4,431	4,431
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	—	5,670	5,670
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—	4,860	4,860
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 F (I) e (II)	—	3,524	3,524
11.01 F	Farina di riso	—	4,080	4,080
11.01 H	Farina di miglio	—	—	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso	—	5,800	5,800
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—	3,817	3,817
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	—	7,819	7,819
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—	4,431	4,431
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1)	—	7,290	7,290
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1)	—	5,670	5,670
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	—	4,860	4,860
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	—	4,080	4,080
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	—	5,613	5,613
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al numero 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	—	3,817	3,817
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—	—	—
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (2)	—	6,950	6,950

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni		
		Dall'1-10-72 al 5-10-72	Dal 6-10-72 al 12-10-72	Dal 13-10-72 al 31-10-72
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (¹)	—	4,431	4,431
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	—	5,613	5,613
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	—	3,817	3,817
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	—	7,385	7,385
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	—	4,431	4,431
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (²)	—	5,373	5,373
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria (³)	—	7,484	7,484
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria (³)	—	5,987	5,987
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (³)	—	4,431	4,431
11.02 D II	Cereali solamenti spezzati di segala	—	—	—
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	—	5,613	5,613
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	—	3,817	3,817
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	—	8,688	8,688
11.02 F I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	—	6,950	6,950
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—	4,431	4,431
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	—	6,480	6,480
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	—	5,265	5,265
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—	4,455	4,455
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	—	4,080	4,080
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—	—	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—	—	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—	—	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	—	1,317	1,317
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	—	1,013	1,013

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni		
		Dall'1-10-72 al 5-10-72	Dal 6-10-72 al 12-10-72	Dal 13-10-72 al 31-10-72
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	—	9,377	9,377
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	—	7,006	7,006
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	—	6,661	6,661
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	—	4,977	4,977
11.07 B	Malto torrefatto	—	5,800	5,800
11.08 A I	Amido di granturco	—	1,304	1,304
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	—	1,527	—
11.08 A IV	Fecola di patate	—	1,304	1,304
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	—	1,304	1,304
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	—	2,776	—
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ([4])	—	1,701	1,701
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ([4])	—	1,304	1,304
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	—	1,701	1,701
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	—	1,304	1,304
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	—	1,044	1,044
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	—	1,044	1,044
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	—	1,044	1,044
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	—	1,044	1,044
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	—	1,044	1,044
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	—	1,620	1,620

([1]) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.
([2]) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
([3]) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
([4]) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(12616)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 14 settembre 1972 al 27 settembre 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1961/72, alla esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	—
	II. zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi	4,60 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(12625)

Restituzioni applicabili dal 6 ottobre 1972 al 12 ottobre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 2130/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. Risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi	6,000
	b) a grani lunghi	5,500
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,100 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	6,570 (b)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,530 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,000 (b)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,500 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,000 (b)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,000 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,500 (b)
	C. Spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso. Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(12622)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a quattrocentotrentatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, riservato al personale dipendente dall'Amministrazione per la grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, con la quale è stato istituito il ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, concernente revisione del ruolo organico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1970 un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo deve essere conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale di questa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

che, ai fini del calcolo dei posti da conferire con detto concorso riservato, bisogna considerare l'aliquota di 1300 posti recati in aumento nel ruolo con decorrenza 1° luglio 1973 e, pertanto, il concorso deve essere indetto per n. 433 posti;

che è stata accantonata l'aliquota dei posti da attribuire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattrocentotrentatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, riservato al personale dipendente dall'Amministrazione per la grazia e giustizia, che non abbia superato il 65° anno di età e sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 2.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) la qualifica rivestita e l'ufficio nel quale prestano servizio.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata dal capo dello ufficio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo.

Art. 4.

L'esame del concorso consisterà in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, il giorno 6 aprile 1973, con inizio alle ore 8,30 e consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà su:

a) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

b) stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive.

Art. 5.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno dodici ventesimi.

Art. 6.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

I risultati del colloquio saranno resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata, nonchè lo stato di filiazione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

q) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ufficio 2°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari;

3) copia dello stato matricolare.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi giudiziari in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso che siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Roma, addì 19 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1972
Registro n. 44, foglio n. 374

(13037)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.